

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il DDL in argomento si apportano modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) finalizzate all'introduzione di una normativa aggiornata, anche in termini terminologici, al mutato contesto normativo, regolamentare e tecnologico.

In particolare l'obiettivo è quello di rendere la norma più incisiva nel definire le modalità di azione della Regione Liguria nella digitalizzazione del territorio regionale e dei soggetti pubblici liguri, siano essi appartenenti al Sistema informativo regionale integrato (SIIR) (aziende sanitarie, agenzie regionali, aziende regionali, enti parco), siano essi autonomie locali o soggetti diversi che attuano cooperazioni in ambito digitale con la Regione aderendo al progetto istituzionale Liguria in Rete che viene meglio definito ed articolato. Per quanto connesso al SIIR si ritiene utile che facciano parte dello stesso anche le società in house degli enti che lo compongono.

In questo contesto si intende anche prevedere la possibilità che la Regione possa rendere disponibili servizi e infrastrutture digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite di Liguria Digitale, ciò al fine di eliminare oneri amministrativi in carico a Regione non connessi a specifiche funzioni regionali e semplificando e razionalizzando conseguentemente i processi connessi. Con questa modalità, oltre a sgravare significativamente Regione da oneri operativi e amministrativi, non si introducono nuovi oneri a carico del bilancio regionale ma si prevede una modalità più efficiente e sostenibile sul piano organizzativo nell'erogazione dei servizi digitali agli enti del territorio.

Si intende inoltre rafforzare e rendere più integrata la programmazione regionale in ambito digitale con la programmazione finanziaria regionale, prevedendo una nuova definizione delle procedure di adozione ed aggiornamento del Programma Strategico Digitale della Liguria. In particolare il Programma, dal punto di vista finanziario, viene direttamente coordinato col Documento di Economia e Finanza regionale (DEF) di cui all'articolo 36, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e con le sue Note di aggiornamento.

Viene inoltre introdotta la possibilità, sempre con riferimento al Programma Strategico Digitale, di adottare una Nota di aggiornamento riferita all'annualità successiva, contenente gli eventuali elementi integrativi sul piano programmatico e degli investimenti del Programma Strategico Digitale vigente, ritenuti necessari per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie europee, nazionali e regionali.

Si prevede infine l'allineamento normativo, per quanto riguarda le azioni di acquisto dei beni e dei servizi digitali, alla recente legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione".

## Relazione articolata

### Articolo 1

Con l'articolo 1 e successivamente all'articolo 6 comma 2, la dizione "Società dell'Informazione" contenuta rispettivamente negli articoli 1 e 6 della l.r. 42/2006 viene sostituita con la dizione "Agenda Digitale" maggiormente coerente con il contesto normativo attuale.

### Articolo 2

Con tale articolo sono apportate diverse modifiche all'articolo 2 della l.r. 42/2006 e, in particolare, al comma 1:

- lettera a) nell'ambito delle cooperazioni con altre pubbliche amministrazioni in ambito digitale si richiamano esplicitamente quelle definite dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in quanto si intende cooperare con altre amministrazioni aggiudicatrici per il conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni di natura digitale a beneficio dell'innovazione ed efficientazione della funzione istituzionale nonché dei cittadini e delle imprese fruitrici dei servizi digitali;
- lettera j) si intendono ricomprendere negli interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture implementate da Regione (infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità) non solo i soggetti appartenenti al SIIR ma anche gli enti locali liguri prima non previsti, in una logica di razionalizzazione delle infrastrutture stesse nonché per l'incremento dell'efficienza e il contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure;

Si introduce inoltre il comma 1 bis con il quale si prevede la possibilità che la Regione renda disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri direttamente per il tramite di Liguria Digitale S.p.A. che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, evitando così oneri amministrativi (adozione Atti di approvazione delle Convenzioni necessarie ad aderire al servizio, loro sottoscrizione e gestione amministrativa e contabile, regolamentazione degli aspetti legati alla normativa sulla privacy) in capo a Regione non connessi a sue specifiche funzioni e razionalizzando conseguentemente i processi connessi. Una tale definizione sgrava significativamente Regione da oneri operativi e amministrativi ad oggi in essere anche alla luce della normativa comunitaria intervenuta in tema di privacy e degli obblighi conseguenti che creano adempimenti artificiali a carico delle Strutture regionali interessate. La modifica normativa non introduce nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita a stabilire una modalità più efficiente e sostenibile sul piano organizzativo nell'erogazione dei servizi digitali agli enti dei territori.

### Articolo 3

Con tale articolo, oltre a modifiche di carattere formale si introduce il comma 3 bis all'articolo 3 della l.r. 42/2006, con il quale si prevede che facciano parte del SIIR anche le società in house dei soggetti pubblici appartenenti al SIIR stesso, ciò al fine di ampliare e rendere più efficace la cooperazione digitale interna al sistema regionale, essendo molte azioni operative svolte direttamente dalle aziende controllate.

### Articolo 4

Nell'ambito della gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR con l'articolo 4 si ricomprendono anche i sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale, non previsti nella

formulazione originaria dell'articolo 4, in una logica di omogeneità digitale a livello regionale che possa favorire economie di scala e l'adozione di soluzioni digitali condivise maggiormente sostenibili sul piano organizzativo e funzionale.

#### **Articolo 5**

Con tale articolo si reintroduce nella l.r. 42/2006 l'articolo 5 (che era stato abrogato con la l.r. 41/2014)) con una diversa formulazione, in modo da definire le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR che sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali ed immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale in conformità al Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005.

#### **Articolo 6**

L'articolo 6 sostituisce l'originario articolo 6 della l.r. 42/2006 al fine di meglio identificare l'obiettivo del Progetto istituzionale "Liguria in Rete" che ha la funzione di favorire la cooperazione tra Regione e enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale, con lo scopo di ampliare l'ambito di cooperazione digitale della Regione a beneficio del sistema pubblico ligure. Per consentire la formalizzazione delle cooperazioni si prevede che esse all'interno del Progetto istituzionale si attuino attraverso convenzioni tra i soggetti coinvolti e siano connesse a specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda Digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi e delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR al fine di ampliare il loro bacino di utenza pubblica. Il comma 3 disciplina l'utilizzo da parte di Regione di strumenti a supporto delle proprie attività di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi. Per tale motivo in termini operativi la Giunta regionale ha già istituito e attivato l'Osservatorio della digitalizzazione degli enti liguri, stato di fatto che viene quindi formalizzato. In merito a tale aspetto, la nuova norma non introduce oneri a carico del bilancio regionale in quanto i costi della sua implementazione sono già stati precedentemente affrontati con risorse a carico del POR FESR 2014 – 2020 – Asse 2.

#### **Articolo 7**

Mediante tale articolo si apporta un'integrazione al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 42/2006 al fine di evidenziare che la Regione svolge l'attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR non solo nella prevista acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto, ma anche, ove necessario, la componente di diffusione e accesso della rete telematica regionale multicanale e multiservizi per quanto connesso allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, in ragione della rilevanza attuale di questi elementi nello sviluppo della digitalizzazione del sistema pubblico ligure.

#### **Articolo 8**

Con l'articolo 8 viene aggiornata - mediante la sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 42/2006 - la programmazione in materia al fine di meglio definire il Programma Strategico Digitale della Liguria, quale strumento unitario di programmazione digitale regionale che individui gli obiettivi strategici pluriennali e la relativa programmazione degli investimenti. Si prevede che sia approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a cadenza triennale, su proposta della Giunta che lo invia all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza, ciò al fine di assicurare una tempistica certa del processo di approvazione che consenta di non avere periodi di vacanza programmatica.

Si ritiene inoltre particolarmente utile che il Programma sia pienamente congruente con la programmazione finanziaria regionale, per cui si prevede che il Programma si coordini con il

Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36, comma 3 del D.lgs. 118/2011 nonché con le relative Note di aggiornamento.

All'interno della programmazione triennale si ritiene inoltre utile che - a seguito di valutazioni di opportunità di livello regionale nonché in relazione a eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee - per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali la Giunta possa, entro il mese di ottobre di ogni anno, proporre all'approvazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una Nota di aggiornamento del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva.

Il comma 5 della disposizione specifica che la relazione previsionale di cui all'articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, è redatta da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno, con valenza triennale ed elaborata in coerenza con la programmazione regionale e nazionale anche evidenziando gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse al fine di meglio strutturare la programmazione dell'azione societaria in attuazione degli indirizzi programmatici regionali. Si conferma inoltre che la Giunta regionale approva detta relazione sentita la Commissione consiliare competente per materia.

### **Articolo 9**

Con l'articolo 9 si apportano modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2006. In particolare al comma 2 si richiama quanto previsto dalla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione), ai sensi della quale Liguria Digitale opera infatti in qualità di articolazione funzionale della SUAR ed è qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 dalla citata l.r. 2/2021, operando nelle forme e con le modalità definite nella stessa norma.

### **Articolo 10**

Mediante l'articolo 10 si apportano modifiche all'articolo 13 della l.r. 42/2006. In particolare, si ritiene opportuno, al fine di favorire l'omogeneità tecnologica e funzionale all'interno del sistema regionale ligure e l'introduzione di economie gestionali ed economiche, rafforzare la possibilità da parte di Regione di emanare specifiche direttive approvate dalla Giunta regionale, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, relative anche al corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali nonché all'interoperabilità. Viene inoltre ampliato l'ambito delle materie a cui le Direttive possono riferirsi includendo esplicitamente l'interoperabilità, l'adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali.

### **Articolo 11**

L'articolo 11 provvede ad eliminare al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 42/2006 il riferimento alle unità previsionali di base, in quanto non più attuale, introducendo i corretti riferimenti di bilancio attuali. Si introduce inoltre al comma 2 del medesimo articolo 14 un'opportuna regolamentazione del riparto dei costi tra i soggetti del sistema regionale, che partecipano per le parti di propria pertinenza a quota parte dei costi per i servizi di cui alla presente legge sulla base di un criterio di riparto condiviso in ragione dell'utilizzo.

### **Articolo 12**

L'articolo 12 reca la norma transitoria. Al fine di non avere periodi di vacanza programmatica, anche rispetto alle valutazioni di condizionalità riferite a fonti finanziarie utilizzabili, e valutata la sua validità in termini programmatici, si prevede che il Programma Strategico Digitale della Liguria

per il triennio 2019 – 2021 venga prorogato fino all'approvazione del nuovo Programma ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, come modificata.

**Articolo 13**

L'articolo 13 reca la norma di invarianza.

## **Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)**

### **Articolo 1**

(Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 1, le parole “della società dell'informazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenda Digitale”;
  - b) alla lettera c) del comma 1, le parole “capacità di” sono soppresse;
  - c) alla lettera c) del comma 2, le parole “della società dell'informazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenda Digitale”.

### **Articolo 2**

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 42/2006)

1. All'articolo 2 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “anche attraverso strumenti negoziali” sono inserite le seguenti: “ivi compresi Accordi di collaborazione tra Amministrazioni come previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni”;
  - b) alla lettera j) del comma 1, dopo le parole: “di cui all'articolo 3” sono inserite le seguenti: “e gli enti locali liguri”;
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria Digitale S.p.A. di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14.”.

### **Articolo 3**

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 42/2006)

1. All'articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 la parola “base” è sostituita dalla seguente: “basi” e le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3 bis”;
  - b) al comma 3 le parole “riferito alla Regione Liguria e ai” sono sostituite dalle seguenti: “composto da Regione e dai”;
  - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Fanno parte del SIIR anche le società in house dei soggetti di cui al comma 3.”.

#### **Articolo 4**

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 42/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “rete telematica multicanale e multiservizi” sono aggiunte le seguenti: “, di sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale”.

#### **Articolo 5**

(Inserimento di articolo nella l.r. 42/2006)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis

(Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR)

1. Le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali ed immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformità a quanto definito dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### **Articolo 6**

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 42/2006)

2. L'articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Progetto Istituzionale “Liguria in Rete”)

1. Il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra Regione e enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale.
2. Le azioni cooperative del Progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attuano attraverso convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 per realizzare specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda Digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4 e delle componenti tecnologiche e funzionali di cui all'articolo 5 bis.
3. La Regione utilizza idonei strumenti a supporto delle proprie attività di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi.”.

#### **Articolo 7**

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 42/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “enti appartenenti al SIIR” vengono inserite le seguenti: “nello sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali nonché”.

## **Articolo 8**

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 42/2006)

1. L'articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

### **“Articolo 9 (Programmazione)**

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.
2. Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza.
3. Al fine di assicurare la congruenza del Programma Strategico Digitale con la programmazione finanziaria regionale, il Programma si coordina con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con le relative Note di aggiornamento.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può proporre all'approvazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una Nota di aggiornamento del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee.
5. La relazione previsionale di cui all'articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, è redatta da Liguria Digitale S.p.A. entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza triennale e in coerenza con la programmazione regionale e nazionale, evidenziando, altresì, gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse.
6. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 5 sentita la Commissione consiliare competente per materia.”.

## **Articolo 9**

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 42/2006)

1. All'articolo 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole “e comunitaria” sono sostituite con le seguenti: “ed europea”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  - c) “2. Ai fini di cui al comma 1, Liguria Digitale S.p.A., in qualità di articolazione funzionale della SUAR e qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) e successive modificazioni e integrazioni, opera nelle forme e con le modalità ivi definite.”.

- d) alla lettera b) del comma 3 le parole “promuove il” sono sostituite con la seguente: “fa”.

### **Articolo 10**

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 42/2006)

2. All'articolo 13 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole “La Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative, conformi alla normativa vigente, in materia di standard e documentazione tecnica idonea ad assicurare” sono sostituite con le seguenti: “La Giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l’attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali nonché”;
  - b) alla lettera c) del comma 1 prima delle parole “cooperazione applicativa” sono inserite le seguenti: “interoperabilità e”;
  - c) dopo la lettera g) del comma 1 sono inserite le seguenti:
    - “g bis) razionalizzazione delle infrastrutture digitali;
    - g ter) adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali.”.

### **Articolo 11**

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 42/2006)

1. All'articolo 14 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel primo periodo del comma 1 le parole “su specifiche unità previsionali di base” sono sostituite dalle seguenti: “allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi” e alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro””; nel secondo periodo le parole “di settore” sono soppresse;
  - b) al comma 2 le parole “all'articolo 4” sono sostituite con le seguenti: “alla presente legge” e le parole “all'interno del Piano operativo annuale di cui all'articolo 9” sono sostituite con le seguenti: “in ragione dell'utilizzo”.

### **Articolo 12**

(Norma transitoria)

1. Il Programma Strategico Digitale della Liguria per il triennio 2019 – 2021 è prorogato fino all'approvazione del nuovo Programma ai sensi dell'articolo 9.

### **Articolo 13**

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.